SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 agosto 1999, n. **291.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4145):

Presentato dal Sen. (CIRAMI) ed altri il 7 luglio 1999.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 13 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20 luglio 1999 e approvato il 21 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6262):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 28 luglio 1999, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XIII commissione e approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), è il seguente:

«Art. 9. — 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte».

99G0370

LEGGE 17 agosto 1999, n. **292.**

Valorizzazione della funzione del personale della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonché all'individuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

3. Le disponibilità eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo.

4. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3892):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (BERLINGUER) il 16 marzo 1999.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 26 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 28 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5974):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 maggio 1999, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 23 giugno 1999.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 1999.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa e approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 21. — 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione».

99G0371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 agosto 1999.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dalla Sierra Leone dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi ed aggravarsi dei disordini e degli episodi di guerra civile, si è venuta a creare sul territorio della Sierra Leone una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 1997 con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo Paese a decorrere dal 25 maggio 1997;

Considerate le comunicazioni a tale riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Conakry;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinserimento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Sierra Leone dei cittadini italiani ivi residenti a decorrere dal 25 maggio 1999.

Roma, 6 agosto 1999

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del tesoro
DRAGHI

99A7312

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio registro atti civili di Messina, commissione tributaria provinciale di Messina e ufficio del registro di Noto nel giorno 24 luglio 1999;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio registro atti civili di Messina, commissione tributaria provinciale di Messina e ufficio del registro di Noto nel giorno 24 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 27 luglio 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A7155

DECRETO 29 luglio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di S. Angelo dei Lombardi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 2423, del 27 luglio 1999, con la quale il direttore dell'ufficio registro di S. Angelo dei Lombardi ha comunicato l'irregolare funzionamento di detto ufficio per il giorno 28 luglio 1999, a seguito della disattivazione del servizio telematico posta in essere dai tecnici incaricati per il trasferimento della rete di trasmissione all'istituendo ufficio delle entrate di S. Angelo dei Lombardi;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro di S. Angelo dei Lombardi per il giorno 28 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 luglio 1999

Il direttore regionale f.f.: PALMIERI

99A7156

DECRETO 4 agosto 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 21/71/99 del 16 luglio 1999 con il quale la procura generale della Repubblica di Firenze, nel trasmettere la comunicazione prot. 2668 del 12 luglio 1999, all'ufficio provinciale ACI di Siena sull'irregolare funzionamento per il blocco del sistema informatico nel giorno 12 luglio 1999, ha espresso parere favorevole all'adozione dei conseguenziali provvedimenti:

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio pubblico registro automobilistico di Siena è accertato nel giorno 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 agosto 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A7157

DECRETO 4 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Paola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 1524 del 22 luglio 1999 con la quale l'ufficio del registro di Paola ha comunicato il mancato funzionamento nei giorni 5 e 6 luglio 1999 a causa di danni subiti ad opera di ignoti che si sono introdotti nell'ufficio, presumibilmente tra le ore 14 del 3 luglio 1999 e le ore 7 del 5 luglio 1999 costringendo l'ufficio a non poter operare il servizio istituzionale;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Paola nei giorni 5 e 6 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 4 agosto 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A7197

DECRETO 5 agosto 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del primo ufficio per le entrate di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge

2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e ulteriormente sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Considerato che la predetta normativa attribuisce al Direttore regionale la competenza ad accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato ai direttori regionali territorialmente competenti l'adozione dei decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 99/47426 del giorno 8 luglio 1999 con la quale il primo ufficio delle entrate di Bari ha chiesto l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento a decorrere dal 12 luglio 1999 a causa delle operazioni di trasloco di mobili, atti e documenti di una parte dell'ufficio medesimo nonché della conseguente parziale interruzione dei collegamenti della rete informatica;

Visto il decreto direttoriale n. 234/DD del 27 luglio 1999 con cui è stato accertato l'irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Bari a decorrere dal giorno 12 luglio 1999;

Considerato che con la nota prot. 99/51813 del 30 luglio 1999 il primo Ufficio delle entrate di Bari ha comunicato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio è cessato in data 30 luglio 1999;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Bari dal giorno 12 luglio 1999 al 30 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 agosto 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A7158

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 1° giugno 1999, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, art. 18 legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1543 del 16 giugno 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) Società cooperativa agricola «Ortofrutticola garganica a r.l.», con sede nel comune di Rodi Garganico, costituita per rogito notaio Davide Palumbo in data 28 dicembre 1967, repertorio n. 194, tribunale di Lucera, registro imprese n. 365, B.U.S.C. n. 1051/104924.

2) Società cooperativa produzione lavoro «La General manutenzione a r.l.», con sede nel comune di Rodi Garganico, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 25 ottobre 1979, repertorio n. 4117, tribunale di Lucera, registro imprese n. 920, B.U.S.C. n. 2207/174067.

3) Società cooperativa agricola «Agricola Skandemberg a r.l.», con sede nel comune di Casalvecchio di Puglia, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 24 marzo 1969, repertorio n. 6999, tribunale di Lucera, registro imprese n. 384, B.U.S.C. n. 1147/113658.

4) Società cooperativa agricola «Ortofrutticola fantina prima a r.l.», con sede nel comune di Chieuti, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 11 dicembre 1970, repertorio n. 65107, tribunale di Lucera, registro imprese n. 410, B.U.S.C. n. 1151/114134.

5) Società cooperativa agricola «Cunicultori del Gargano a r.l.», con sede nel comune di Ischitella, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 5 gennaio 1973, repertorio n. 3933, tribunale di Lucera, registro imprese n. 464, B.U.S.C. n. 1496/135130.

6) Società cooperativa edilizia «Nuovo turismo a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 2 ottobre 1974, repertorio n. 95787, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3258, B.U.S.C. n. 1601/141254.

Foggia, 19 luglio 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A7140

DECRETO 28 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Luigi Morelli a r.l.», in Latiano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Luigi Morelli a r.l.», con sede in via G. Verdi n. 2 - 72022 Latiano (Brindisi), costiuita per rogito dott. Ernesto Narciso in data 18 giugno 1981, repertorio n. 13510, registro società n. 2461, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1241/184478.

Brindisi, 28 luglio 1999

Il direttore: MARZO

99A7159

DECRETO 28 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Donato», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Donato a r.l.», con sede in Brindisi, costitita per rogito dott. Gaetano Greco in data 22 ottobre 1960, repertorio n. 50938, registro società n. 436, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 32/68943.

Brindisi, 28 luglio 1999

Il direttore: MARZO

99A7160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 21 agosto 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L - n. 235 del 21 agosto 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 91 del 19 novembre 1998.

99A7167

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Decreto G n. 394 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: FLUOXETINA nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 73, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni: 12 capsule rigide 20 mg; flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml.

Numeri A.I.C.:

12 capsule rigide 20 mg: 033622010/G (in base 10), 1021ZU (in base 32);

flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml: 033622022/G (in base 10), 102206 (in base 32).

Produttore:

per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71; i controlli di qualità sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) via L. Ariosto n. 17;

per la forma farmaceutica «soluzione orale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società L. Molteni e C. dei fratelli Alitti società di esercizio S.p.a, nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze) località Granatieri, Strada Statale 67; i controlli di qualità sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) via L. Ariosto n. 17.

Composizione:

una capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20; eccipienti: amido di mais, lattosio, magnesio stearato, sodio lauril solfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti dell'involucro: ossido di ferro giallo (E 172), biossido di titanio (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, sorbitolo sol. 70%, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide da 20 mg, classe «a con applicazione della nota 80» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml - classe «a con applicazione della nota 80» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6954

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Decreto G n. 395 del 26 luglio 1999

È aurizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: FLUOXETINA nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manunzio n. 7, codice fiscale n. 11845960159.

Confezioni: 12 capsule rigide 20 mg; flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml.

Numeri A.I.C.:

12 capsule rigide 20 mg: 033555018/G (in base 10) 1000LB (in base 32);

flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml: 033555020/G (in base 10) 1000LD (in base 32).

Produttore:

per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71; i controlli di qualità sono effettuati dalla società Get S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) via L. Ariosto n. 17;

per la forma farmaceutica «soluzione orale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società L. Molteni e C. dei fratelli Alitti società di esercizio S.p.a, nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze) località Granatieri, Strada Statale 67; i controlli di qualità sono effettuati anche dalla società Get S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia) via L. Ariosto n. 17.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20; eccipienti: amido di mais, lattosio, magnesio stearato, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti dell'involucro: ossido di ferro giallo (E 172), biossido di titanio (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, sorbitolo sol. 70%, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide da 20 mg, classe «A con applicazione della nota 80» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml - classe «A con applicazione della nota 80» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6943

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estradiolo»

Decreto G n. 396 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: ESTRADIOLO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni: «2 mg cerotti transdermici, 4 mg cerotti transdermici e 8 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici.

Numeri A.I.C.:

«2 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici: 033994056/G (in base 10) 10FFB8 (in base 32);

«4 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici: 033994068/G (in base 10) 10FFBN (in base 32);

«8 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici: 033994070/G (in base 10) 10FFBQ (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Hexal AG, nello stabilimento sito in Holzkirchen (Germania), Industriestrasse 25.

Composizione:

«2 mg cerotti transdermici»: ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 2 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, polietilene tereftalato, alfa-tocoferolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«4 mg cerotti transdermici»: ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 4 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, polietilene terefialato, alfa-tocoferolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«8 mg cerotti transdermici»: ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 8 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, polietilene terefialato, alfa-tocoferolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità e malumore conseguenti. Prevenzione dell'accelerata perdita ossea postmenopausale, particolarmente in donne con menopausa indotta chirurgicamente. Nelle pazienti con utero intatto l'estrogeno deve essere sempre associato ad un trattamento sequenziale con progestinici.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

2 mg e 4 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici - classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

«8 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6944

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estradiolo»

Decreto G n. 397 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: ESTRADIOLO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni «6 mg cerotti transdermici»: 3 cerotti transdermici, 4 cerotti transdermici, 6 cerotti transdermici e 12 cerotti transdermici.

Numeri A.I.C.:

«6 mg cerotti transdermici»: 3 cerotti transdermici: 033994017/G (in base 10) 10FF91 (in base 32);

«6 mg cerotti transdermici»: 4 cerotti transdermici: 033994029/G (in base 10) 10FF9F (in base 32);

«6 mg cerotti transdermici»: 6 cerotti transdermici: 033994031/G (in base 10) 10FF9H (in base 32);

«6 mg cerotti transdermici»: 12 cerotti transdermici: 033994043/G (in base 10) 10FF9V (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Hexal AG, nello stabilimento sito in Holzkirchen (Germania), Industriestrasse 25;

Composizione:

«6 mg cerotti transdermici»: ogni cerotto contiene:

principio attivo: estradiolo 6 mg;

eccipienti: copolimero acrilico, polietilene terefialato, alfa-tocoferolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità e malumore conseguenti. Prevenzione dell'accelerata perdita ossea postmenopausale, particolarmente in donne con menopausa indotta chirurgicamente. Nelle pazienti con utero intatto l'estrogeno deve essere sempre associato ad un trattamento sequenziale con progestinici.

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6945

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Decreto G n. 398 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: FLUOXETINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni 12 capsule rigide 20 mg; flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml.

Numeri A.I.C.:

12 capsule rigide 20 mg; 033381017/G (in base 10), 0ZUQNT (in base 32);

flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml; 033381029/G (in base 10), 0ZUQP5 (in base 32).

Produttore:

per la forma farmaceutica «capsule rigide»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71; i controlli di qualità sono effettuati dalla società Bayer S.p.a, nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126;

per la forma farmaceutica «soluzione orale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società L. Molteni e C. dei fratelli Alitti società di esercizio S.p.a., nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze) località Granatieri, strada statale 67; i controlli di qualità sono effettuati dalla società Bayer S.p.a, nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), via delle Groane n. 126.

Composizione:

una capsula rigida contiene: principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20; eccipienti: amido di mais, lattosio, magnesio stearato, sodio lauril solfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti dell'involucro: ossido di ferro giallo (E 172), biossido di titanio (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 ml di soluzione orale contengono: principio attivo: fiuoxetina cloridrato mg 22,36, equivalente a fluoxetina mg 20; eccipienti: acido benzoico, sorbitolo sol. 70%, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule rigide da 20 mg, classe «A con applicazione della nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

flacone da 60 ml di soluzione orale 20 mg/5 ml, classe «A con applicaione della nota 80», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 commi 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6968

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi essenziali e non essenziali».

Decreto G n. 400 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: AMINOACIDI ESSENZIALI E NON ESSENZIALI, nelle confezioni e con le specificazioni seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni: «10%» 30 flaconi da 250 ml di soluzione per infusione endovenosa; «10%» 20 flaconi da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa.

Numeri A.I.C.:

30 flaconi 250 ml; 029428012/G (in base 10), 0W229D (in base 32);

20 flaconi 500 ml 029428024/G (in base 10) 0W229S (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: aminoacidi essenziali: L-fenilalanina g 3,0, L-isoleucina g 5,5, L-leucina g 11,8, L-lisina acetato g 21,6 (pari a L-lisina base g 15,3), L-metionina g 2,8,L-treonina g 5,8, L-triptofano g 1,7, L-valina g 9,7. Aminoacidi non essenziali: L-alanina g 6,2, L-arginina g 4,7, glicina g 3,4, L-istidina g 2,1, L-prolina g 19,9, L-serina g 7,4, L-tirosina g 0,7: eccipienti: sodio metabisolfito, acqua p.p.i. q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto medicinale a denominazione generica è indicato quale parte integrante di un regime di nutrizione parenterale quando una normale nutrizione enterale sia insufficiente, impossibile o controindicata. Per il suo elevato apporto di aminoacidi è particolarmente indicato in tutte quelle condizioni, quali pre-chirurgia e post-chirurgia, traumi, sepsi, ustioni, in cui uno stato ipercatabolico vada prevenuto e corretto, negli stati cachettici susseguenti a protratta malnutrizione proteico-calorica.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 flaconi 250 ml di soluzione per infusione endovenosa, classe: «a per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

20 flaconi 500 ml di soluzione per infusione endovenosa, classe: «a per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6946

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid».

Decreto G n. 401 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: CEFONICID nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni: 1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 500 mg + fiala solvente; 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 500 mg + fiala solvente; 1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 g + fiala solvente; 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 500 mg + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) via Gramsci 731-733, codice fiscale n. 00426150488.

Numeri A.I.C.:

1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 500 mg + fiala solvente: 033199011/G (in base 10), 0ZP4X3 (in base 32);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 500 mg + fiala solvente: 033199023/G (in base 10), 0ZP4XH (in base 32);

1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 g + fiala solvente: 033199035/G (in base 10), 0ZP4XV, (in base 32);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 1 g + fiala solvente: 033199047/G (in base 10), 0ZP4Y7 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733.

Composizione:

il flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 500 mg + fiala solvente contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg (pari a cefonicid 500 mg); eccipienti: ogni fiala di solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua per p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 500 mg + fiala solvente: principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg (pari a cefonicid 500 mg); eccipienti: ogni fiala di solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 g + fiala solvente contiene: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g (pari a cefonicid 1 g); eccipienti: ogni fiala di solvente contiene: sodio bicarbonato, acqua per p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 1 g + fiala solvente: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g (pari a cefonicid 1 g); eccipienti: ogni fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico nelle infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di Cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di Cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di Cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 500 mg + fiala solvente; 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 1 g + fiala solvente; classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 500 mg + fiala solvente; 1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 g + fiala solvente; classe «a per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 500 mg + fiala solvente e 1 flaconcino di polvere per soluzione iniettabile i.m. da 1 g + fiala solvente: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992); 1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 500 mg + fiala solvente e 1 flaconcino di polvere per soluzione per infusione endovenosa da 1 g + fiala solvente, medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6951

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»

Decreto G n. 440 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica LORAZEPAM nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 8, codice fiscale n. 00798570156.

Confezioni: «1 mg compresse»: 20 compresse; «2,5 mg compresse»: 20 compresse; «0,2% gocce orali, soluzione»: flacone da 10 ml.

Numeri A.I..C.:

20 compresse da 1 mg: 033227012/G (in base 10), 0ZQ084 (in base 32);

20 compresse da 2,5 mg: 033227024/G (in base 10), 0ZQ08J (in base 32);

flacone da 10 ml gocce orali, soluzione 0,2% 033227036/G (in base 10), 0ZQ08W (in base 32).

Produttore:

per la forma farmaceutica «compresse» la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello siabilimento sito in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48; sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio s.n.c.;

per la forma farmaceutica «gocce orali, soluzione»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi - Rozzano (Milano) via Volturno n. 48.

Composizione:

ogni compressa da 1 mg contiene: principio attivo: lorazepam 1 mg; eccipienti: lattosio, amido speciale di mais, polivinilpirrolidone 25 magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 2,5 mg contiene: principio attivo: lorazepam 2,5 mg; eccipienti: lattosio, amido speciale di mais, polivinilpirrolidone 25, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

10 ml gocce orali, soluzione contengono: principio attivo: lorazepam 20 mg; eccipienti: mannitolo, alcool, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: reazioni ansiose, tensione nervosa sindromi ansiosodepressive. Disturbi del sonno.

Classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6957

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G n. 455 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR nella forma e confezione: «800 mg» astuccio da 35 compresse dispersibili da 800 mg.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l. con sede legale in via Carbonera n. 2, Milano, codice fiscale n. 11388870153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sanofi Winthrop, Produtos Farmaceuticos Lda, presso lo stabilimento sito in Apartado, 4 - 2775 Carcavelos (Portogallo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg» astuccio da 35 compresse dispersibili da 800 mg;

A.I.C. n. 032909032/G (in base 10), 0ZD9R8 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg; eccipienti: silice colloidale anidra, polisorbato 80, gelatina, crospovidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeche: trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e recidivante.

Soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti immunocompetenti.

Profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi.

Trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7014

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto G n. 475 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CEFONICID nelle forme e confezioni: «1000 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, «500 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, «1000 mg ev» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Copernico S.r.l., con sede legale in via Oria, 32, Torre Santa Susanna (Brindisi), codice fiscale n. 01783270745.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati sia dalla società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Casale Cavallari, 53, Roma, sia società Biopharma S.r.l., presso lo stabilimento sito in via delle Gerbere, Roma; le operazioni di confezionamento sono effettuate dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240, Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033347016/G (in base 10), 0ZTPG8 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«500 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033347028/G (in base 10), 0ZTPGN (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«1000 mg ev» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso;

A.I.C. n. 033347030/G (in base 10), 0ZTPGQ (in base 32);

classe: «uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

«1000 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare; il flaconcino di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000; una fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25; eccipienti: acqua p.p.i q.b. a ml 2,5;

«500 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare; il flaconcino di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 540,5 pari a cefonicid mg 500; una fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20; eccipienti: acqua p.p.i q.b. a ml 2;

«1000 mg ev» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso; il flaconcino di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000; una fiala solvente contiene: sodio bicarbonato mg 100, acqua p.p.i q.b. a ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi, sostenute da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al «Cefonicid» e resistenti ai più comuni antibiotici.

«Cefonicid» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e articolazioni, setticemie. «Cefonicid» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico, in un'unica dose di 1 g, del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dall'infezione sia durante il tempo dell'interveto, sia nelle 24 ore successive.

Dosi ulteriori di «Cefonicid», possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

«Cefonicid» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura: per le confezioni: «1000 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, «500 mg im» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992); per la confezione «1000 mg ev» 1 flaconcino di polvere liofilizzata da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso endovenoso «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7002

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto G n. 476 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CEFONICID nelle forme e confezioni: «500 mg» 1 flaconcino di polvere da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare, «1000 mg» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l, con sede legale, domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73 - 18038 Sanremo (Imperia), codice fiscale n. 00829030089.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dal laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Dante Alighieri, 71, Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto, 17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg» 1 flaconcino di polvere da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033733015/G (in base 10), 105GDR (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«1000 mg» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033733027/G (in base 10), 105GF3 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione:

«500 mg» 1 flaconcino di polvere da 500 mg + fiala solvente 2 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare; il flaconcino di polvere contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 540,5 pari a cefonicid mg 500; una fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20; eccipienti: acqua p.p.i q.b. a ml 2;

«1000 mg» 1 flaconcino di polvere da 1 g + fiala solvente 2,5 ml per soluzione iniettabile uso intramuscolare; il flaconcino di polvere contiene: principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 pari a cefonicid mg 1000; una fiala solvente contiene: principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25; eccipienti: acqua p.p.i q.b. a ml 2,5.

Indicazioni terapeutiche: elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi, sostenute da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al «Cefonicid» e resistenti ai più comuni antibiotici.

«Cefonicid» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiatorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e strati sottostanti, infezioni delle ossa e articolazioni, setticemie. «Cefonicid» trova particolare indicazione in pazienti immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione prima dell'intervento chirurgico, in un'unica dose di 1 g, del prodotto, riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili, fornendo una protezione dall'infezione sia durante il tempo dell'intervento, sia nelle 24 ore successive.

Dosi ulteriori di «Cefonicid», possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

«Cefonicid» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo, il farmaco deve essere somministrato dopo la legatura del cordone ombelicale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7003

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Fratellanza», in Cerignola

Con decreto ministeriale 8 luglio 1999 il dott. Leonardo Tarolla è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Fratellanza», con sede in Cerignola (Foggia), costituita l'8 giugno 1982 con atto a rogito notaio dott. Ada Ruo.

99A7168

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Sibilla», in Pescopagano

Con decreto ministeriale 8 luglio 1999 il dott. Vito Antonio Maria Romaniello è stato nominato commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Sibilla», con sede in Pescopagano (Potenza), in sostituzione del dott. Carlo Spirito.

99A7169

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo Valle Raio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Tornimparte.

Si comunica che in data 14 luglio 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo Valle Raio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Tornimparte (L'Aquila), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 giugno 1998, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di credito cooperativo di Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma.

99A7170

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Ticino - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, in Gallarate, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 luglio 1999 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare del Ticino - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni, con sede in Gallarate (Varese), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 luglio 1999, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a) b)* e *c),* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il rag. Franco Franceschini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

99A7171

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cosenza.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 agosto 1999, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Cosenza - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

99A7287

Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Sono tenuti alla segnalazione le banche e gli intermediari finanziari che, alla fine del trimestre di riferimento, risultano iscritti nel relativo albo o elenco. Le banche e gli intermediari iscritti nel corso del trimestre di riferimento (e comunque gli intermediari che, benchè iscritti, non abbiano iniziato l'attività) possono inviare una segnalazione negativa.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:
a) 1° gennaio - 31 marzo;
b) 1° aprile - 30 giugno;
c) 1° luglio - 30 settembre;
d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie*: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità** :

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

* Per il primo anno di applicazione le categorie sono state individuate dal D.M. 23.9.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.9.1996.
** I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per 'altri intermediari vigilati' si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria i prestiti che:

a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, anche se connessi con l'utilizzo di carte di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (*factor*) che assume l'impegno della riscossione.

È richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. *software*), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

È richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria superiore a tre anni.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che:

a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonchè quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, utilizzi di carte di credito, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei *prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

o o o

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

Le *operazioni in pool*, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni*:

1) *operazioni con non residenti.*
Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) *operazioni in valuta.*
A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) *posizioni classificate a sofferenza.*
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) *crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i

---

* Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

5) *operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario;

6) *operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a 'tasso zero' e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonchè di tassi superiori fino a un punto percentuale sempreché il tasso stesso non superi il *'prime rate'* (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;*

10) *finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. 'finanziamenti di marca') concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;*

11) *operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;*

12) *finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di 'obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze', regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo (*). Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo* deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di *leasing* la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. 'maxicanone' e/o di eventuali anticipi.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

---

* Ai fini della collocazione delle operazioni nelle diverse classi di importo, le operazioni in EURO o in valuta nazionale dei Paesi facenti parte dell'UEM, devono essere convertite in lire italiane applicando i tassi di conversione irreversibilmente fissati con l'EURO.

* Per 'crediti acquistati a titolo definitivo' si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;

4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento del primo utilizzo.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring*)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:
- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda alla precedente voce B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un "prestito";

K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A_k è l'importo del "prestito" numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K';

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito 'revolving', nell'utilizzo delle carte di credito) si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");
   Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;
b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il *factoring* e il *leasing*, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare 'ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in milioni di lire)					
		0-10	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	> 200
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-10	>10-50	>50-100	>100-200	>200	
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	> 200
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	> 200
4	credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo o servizi)	X	X	X	X	X	X
		0-100	>100-200	>200			
5-a	factoring: anticipi su crediti acquistati	X	X	X	-	-	-
5-b	factoring: anticipi su crediti futuri	X	X	X	-	-	-
		0-10	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	> 200
6-a	leasing con durata fino a 3 anni	X	X	X	X	X	X
6-b	leasing con durata oltre i 3 anni	X	X	X	X	X	X
		0-50	>50-100	>100-200	>200		
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	> 200
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti : prestiti contro cessione del quinto	X	X	X	X	X	X

99A7286

COMUNE DI BRA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura che segue:

5,50 per mille per l'unità adibita ad abitazione principale e per le altre specifiche fattispecie previste dal regolamento;

6 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni.

2. di confermare in L. 240.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le altre fattispecie previste dal regolamento comunale.».

(Omissis).

99A7354

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione applicabili dal 1° settembre 1999

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo Accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tassazione, applicabili dal 1° settembre 1999, dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali, a seguito delle modifiche introdotte dalla decisione assunta dalla Commissione allargata di Eurocontrol n. 53 del 28 luglio 1999 (evidenziate in grassetto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del Codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ente - Area finanze e amministrazione - Divisione entrate e marketing - Via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

ALLEGATO

Coefficienti unitari di base applicabili dal 1° settembre 1999

STATO	Coefficiente unitario nazionale EUR	Coefficiente unitario amm.vo EUR	Coefficiente unitario totale EUR
Belgio-Lussemburgo	74,63	0,24	74,87
Germania	62,56	0,24	62,80
Francia	59,36	0,24	59,60
Regno Unito	76,65	0,24	76,89
Paesi Bassi	46,71	0,24	46,95
Irlanda	22,04	0,24	22,28
Svizzera	71,31	0,24	71,55
Portogallo - Lisbona	40,84	0,24	41,08
Austria	75,00	0,24	75,24
Spagna - Continentale	44,11	0,24	44,35
Spagna - Canarie	43,11	0,24	43,35
Portogallo - Santa Maria	14,51	0,24	14,75
Grecia	18,95	0,24	19,19
Turchia	43,75	0,24	43,99
Malta	34,85	0,24	35,09
Italia	64,50	0,24	64,74
Cipro	24,15	0,24	24,39
Ungheria	22,99	0,24	23,23
Norvegia	44,93	0,24	45,17
Danimarca	51,67	0,24	51,91
Slovenia	63,52	0,24	63,76
Repubblica Ceca	45,76	0,24	46,00
Svezia	47,99	0,24	48,23
Repubblica Slovacca	28,75	0,24	28,99
Romania	39,82	0,24	40,06
Croazia	58,09	0,24	58,33
Bulgaria	58,01	0,24	58,25
FYROM	58,26	0,24	58,50

99A7315

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.